

## STATUTO FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA

### **Titolo I**

#### Denominazione e sede

#### ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita, per volontà dei Fondatori, una Fondazione denominata

“FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA”, con sede in Bologna.

La Fondazione deriva dalla trasformazione del “Comitato Urban Center Bologna” ed opera in continuità con le attività e le finalità dello stesso.

### **Titolo II**

#### Scopi, obiettivi e attività

#### ART. 2 SCOPI, OBIETTIVI E ATTIVITA' STRUMENTALI AL LORO PERSEGUIMENTO

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro e svolge le proprie attività nel territorio della Regione Emilia Romagna.

Scopo della Fondazione è quello di realizzare attività di interesse pubblico, svolte a beneficio della collettività nel campo della trasformazione urbana e dell'innovazione, dandone adeguata informazione, stimolando la partecipazione dei cittadini, delle studentesse e degli studenti dell'Università di Bologna, e le diverse forme di collaborazione tra i differenti attori della città, sperimentando e promuovendo nuove ricerche e azioni, con una particolare attenzione ai temi legati alla cura del territorio e delle comunità cittadina ed universitaria, sia dal punto di vista materiale che immateriale, alla pianificazione e alla rigenerazione urbana, alla sostenibilità ambientale, alla città resiliente, all'economia urbana e all'innovazione tecnologica.

Gli scopi principali della Fondazione sono di seguito ulteriormente articolati.

#### 2.1 – URBAN CENTER - Informazione e promozione del territorio e della cultura urbana

La Fondazione gestisce spazi dove organizza mostre, seminari, workshop, laboratori e tutte le attività necessarie al coinvolgimento dei diversi interlocutori interessati alla trasformazione materiale e immateriale della città.

Gli spazi informativi e/o espositivi coordinati e/o gestiti dalla Fondazione od al cui coordinamento e/o gestione la Fondazione collabora con eventuali terzi, potranno ospitare mostre, esposizioni ed in generale materiale illustrativo, nonché ogni altra iniziativa destinata al raggiungimento dello scopo.

## 2.2 IMMAGINAZIONE CIVICA – Collaborazione e Partecipazione

La Fondazione promuove l'immaginazione civica ovvero percorsi di ascolto, collaborazione e partecipazione in relazione a progetti e politiche della città e dei suoi quartieri, nonché alla cura e rigenerazione dei beni comuni urbani.

Per svolgere tali attività organizza campagne, iniziative ed eventi sul territorio in collaborazione con i propri soci e altre istituzioni pubbliche e private.

Attraverso l'Immaginazione civica la Fondazione persegue il fine di aiutare i cittadini ad essere protagonisti attivi e consapevoli della vita pubblica della città.

-----

## 2.3 RICERCA-AZIONE

La Fondazione svolge attività di ricerca applicata in relazione alle sfide che la trasformazione continua della città si trova ad affrontare, con attenzione all'uso degli strumenti digitali nonché dei dati e della loro visualizzazione, anche tramite laboratori di innovazione capaci di sviluppare e raccogliere proposte per nuove idee e nuovi prodotti.

La crescita esponenziale del flusso di dati e informazioni disponibili a seguito della rivoluzione digitale rende oggi necessaria una crescente capacità di selezione e sintesi rispetto alla quale la produzione visuale risulta particolarmente efficace. Questa capacità sintetica presuppone a sua volta un radicale ripensamento delle categorie e degli strumenti di analisi, che superi le tradizionali divisioni tra scienze umane, sociali, tecnologiche e digitali, ma anche una crescente ibridazione tra mondo della ricerca e società (intesa in senso ampio come istituzioni politiche, enti culturali, mondo produttivo e "società civile").

Sue caratteristiche peculiari sono:

1. L'attenzione privilegiata verso la produzione info-cartografica digitale e interattiva in forma di archivi e atlanti digitali, e l'elaborazione sintetica di big e open data. Ciò che presuppone una sinergia tra competenze informatiche, geografiche, cartografiche, politologiche e storiche, matematiche, sociologiche, archivistiche, ma anche la possibilità di integrare la fotografia, il video, lo story-telling, e sperimentare le potenzialità intrinseche di tecnologie come l'intelligenza artificiale e la realtà virtuale o aumentata.
2. Una modalità di lavoro e funzionamento che tiene insieme formazione, ricerca e produzione di servizi (terza missione).
3. La ricerca e la sperimentazione di frontiera nel campo della visualizzazione digitale dei dati.
4. Enfasi sulla dimensione estetica e artistica della rappresentazione cartografica.

## 2.4 EDUCAZIONE E FORMAZIONE

La Fondazione sviluppa progetti con obiettivi educativi e formativi con particolare riferimento alla diffusione di nuove competenze e alla promozione della cura e rigenerazione dei beni comuni urbani.

## 2.5 RELAZIONI E RETI

La Fondazione promuove e partecipa a reti nazionali e internazionali in relazione ai temi di proprio interesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, sempre nell'ambito ed in stretto collegamento con l'attività istituzionale stessa, potrà svolgere, anche in collaborazione con terzi, ogni attività utile al suo raggiungimento - comunque rispondente alle previsioni di cui al presente statuto - anche in favore di soggetti non soci, ivi inclusa quella di coordinare e/o gestire l'allestimento di uno o più spazi informativi e/o espositivi, nonché svolgere le seguenti attività connesse ed integrative:

- stipulare tutti gli atti o i contratti, tra cui, a titolo esemplificativo, senza esclusione di altri, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, anche atipica, compravendite di proprietà mobiliari e immobiliari, acquisti di diritti reali su beni immobili, convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati necessari e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività di propria competenza;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione del dibattito e dello sviluppo culturale e civile della società;
- curare pubblicazioni e/o periodici.

## **Titolo III**

### **Patrimonio e fondo di gestione**

#### **ART. 3 PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione iniziale, costituito secondo quanto descritto nell'atto di costituzione della Fondazione;
- b) dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli Enti territoriali o di altri Enti pubblici con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- e) dalle rendite non utilizzate, che possono essere destinate a incrementare il patrimonio in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione coerentemente con le finalità della medesima e nel rispetto dei principi di trasparenza, prudenza ed eticità coniugati con l'equilibrata e costante redditività del patrimonio stesso.

#### ART. 4 FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione, impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi, è costituito:

- a) da redditi, rendite, ricavi e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali contributi ed elargizioni destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- d) da eventuali sponsorizzazioni ricevute per la realizzazione delle proprie attività.

Ogni attività di tipo commerciale eventualmente svolta nell'ambito delle iniziative di cui sopra, deve intendersi sempre strumentale al conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione e deve comunque avere un carattere non prevalente nell'ambito dei proventi della Fondazione.

### **Titolo IV**

#### **Ordinamento interno**

#### ART. 5 FONDATORI

I Fondatori sono i soggetti che costituiscono la Fondazione.

Sono Fondatori il Comune di Bologna e l'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna.

Successivamente alla costituzione della Fondazione, può diventare Fondatore ogni persona giuridica, pubblica o privata, che, condividendo le finalità della Fondazione, ne faccia richiesta e conferisca beni, con le modalità ed in misura non inferiore a quella che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I nuovi Fondatori sono ammessi con delibera dell'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori presenti.

I nuovi Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto sottoscrivendo l'atto di adesione.

I Fondatori hanno diritto di nominare gli organi della Fondazione secondo quanto riportato negli articoli seguenti.

#### ART. 6 MEMBRI SOSTENITORI E MEMBRI ORDINARI

Sono Membri Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I sostenitori potranno destinare parte del proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Prima della nomina del Consiglio di Amministrazione, i Sostenitori sono ammessi con delibera dell'Assemblea a maggioranza dei soci fondatori presenti. A seguito della nomina del Consiglio di Amministrazione, i Sostenitori sono ammessi con delibera adottata dallo stesso con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti di cui la Fondazione potrà dotarsi.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Sostenitori, dopo l'ammissione, hanno diritto di nominare gli organi della Fondazione secondo quanto riportato negli articoli seguenti.

Sono membri Ordinari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Membro Ordinario può essere attribuita, anche senza alcun versamento di contributi, conferimento di attività o di beni, a persone o enti senza scopo di lucro ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività, presente o passata, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione.

#### ART. 7 ESCLUSIONE E RECESSO

In caso di violazione ed inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, l'Assemblea può deliberare all'unanimità l'esclusione di un Fondatore.

Alla votazione relativa alla delibera di esclusione non partecipa il Fondatore interessato.

L'esclusione dei Membri Sostenitori e Membri Ordinari è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- mancata corresponsione delle contribuzioni, dei conferimenti o mancata esecuzione delle prestazioni dovute;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione.

In ogni caso di esclusione, non si possono ripetere i contributi versati, né ri-vendicare i diritti sul patrimonio.

Nel caso di enti e di persone giuridiche, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'Ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e di liquidazione.

I Membri Sostenitori e i Membri Ordinari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, previa comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.

#### ART. 8 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Revisione.

#### ART. 9 ASSEMBLEA

Fanno parte di diritto dell'Assemblea, cui partecipano con diritto di voto, i Fondatori, i Membri Sostenitori e Ordinari in regola con il pagamento dei contributi.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- formulare e definire gli indirizzi dell'attività della Fondazione;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto al successivo art. 10;
- nominare l'Organo di Revisione;
- nominare il Comitato Scientifico;
- deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, nei limiti consentiti dalle norme di legge e fatti sempre salvi gli scopi e le finalità della Fondazione;
- accogliere richieste di adesione di nuovi Fondatori;
- approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

- approvare la Relazione Programmatica di cui all'art. 11, redatta dal Direttore;
- deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo da proporre all'Autorità competente, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 19.

L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità ad istanza dei Fondatori o di almeno 1/3 dei Sostenitori, nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità, da uno dei Consiglieri, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, da recapitarsi a ciascun Socio almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, anche per l'eventuale seconda convocazione. In casi di urgenza, la convocazione avviene con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo inviato con tre giorni di preavviso.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto o, eventualmente, da specifiche norme di legge inderogabili, l'Assemblea delibera a maggioranza dei partecipanti.

Ciascun Membro ha diritto ad un voto.

Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea, ciascun membro può delegare altro Membro. Delle adunanze dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente (o in caso di sua assenza o impedimento, da un Consigliere) e dal Segretario, di volta in volta nominato dall'Assemblea, a maggioranza, tra gli intervenuti.

#### ART. 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque membri, di cui tre – tra cui il Presidente - nominati dal Comune di Bologna, uno nominato dal Rettore dell'Università di Bologna ed uno nominato dall'Assemblea scelto tra una rosa di candidati fornita dai Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni ed i suoi membri potranno essere riconfermati.

In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione secondo quanto sopra riportato, dunque mediante nomina da parte del Comune di Bologna – qualora il consigliere dimissionario o receduto fosse stato dallo stesso nominato – ovvero mediante nomina dell'Assemblea - qualora il consigliere dimissionario o receduto fosse stato dalla stessa nominato. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di 45 giorni dallo scioglimento, il Consiglio dovrà essere ricostituito, con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.

#### ART. 11 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- sottoporre all'Assemblea una Relazione Programmatica, redatta dal Direttore, contenente le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;
- approvare, su proposta del Direttore, i contenuti essenziali delle eventuali convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati all'attività della Fondazione;
- predisporre la proposta di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- determinare annualmente la misura minima dei contributi dovuti da ciascun sostenitore;
- proporre all'Assemblea dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;
- predisporre eventuali regolamenti per il funzionamento della Fondazione;
- attribuire a terzi la qualifica di Sostenitori ovvero procedere alla loro esclusione;
- stabilire il compenso del Direttore e determinarne le funzioni e i poteri;
- stabilire il compenso spettante all'organo di revisione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dal presente Statuto e dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi ai singoli consiglieri, anche con facoltà di sub delega, fissandone le attribuzioni e i limiti.

#### ART. 12 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere spedita per posta elettronica certificata o con altri mezzi idonei almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata. Nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può



essere convocato con posta elettronica certificata o con altri mezzi idonei da spediti 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno 3 componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario dell'adunanza eventualmente nominato.

#### ART. 13 POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Comune di Bologna ed ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano d'età.

#### ART. 14 DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione fra persone di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della Fondazione e della gestione di enti simili.

Il Consiglio di Amministrazione ne stabilisce il compenso e ne determina le funzioni ed i poteri nell'ambito di quanto prescritto al presente articolo.

Al Direttore spetta la responsabilità della gestione amministrativa e operativa della Fondazione.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e senza che la sua presenza sia conteggiata ai fini della determinazione dei relativi quorum costitutivi.

Al Direttore spetta, in particolare, sottoporre al Consiglio di Amministrazione le linee programmatiche e il bilancio consuntivo per il successivo esame da parte dell'Assemblea.

#### ART. 15 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo sugli aspetti scientifici, culturali e divulgativi delle attività della Fondazione ed è composto da 5 membri, di cui 3 – tra cui il Presidente - nominati dal Rettore dell'Università di Bologna, 1 nominato dal Comune di Bologna tra i membri del Comitato del Forum del Terzo Settore di Bologna e 1 eletto dall'Assemblea, su designazione degli altri Fondatori.

I componenti del Comitato devono essere individuati tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie attinenti alle finalità, agli obiettivi e ai programmi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico dura in carica 3 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

In relazione alle proprie funzioni consultive, il Comitato può indicare al Consiglio di Amministrazione gli atti che ritiene opportuni e vantaggiosi per il perseguimento degli scopi della Fondazione stessa e fornire pareri su atti che il Consiglio gli sottopone.

Le determinazioni del Comitato Scientifico non sono vincolanti.

#### ART. 16 COMMISSIONI CONSULTIVE

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga utile, può costituire e/o avvalersi, determinandone composizione, compiti e durata, Commissioni Consultive che svolgano funzioni istruttorie, preparatorie, di coordinamento e supporto tecnico, organizzativo o operativo a determinate attività del Consiglio stesso.

Possono essere chiamati a partecipare singoli membri del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Scientifico ovvero soggetti esterni alla Fondazione, in ragione della specifica esperienza e professionalità.

#### ART. 17 ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di revisione, monocratico o collegiale, è nominato dall'Assemblea tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

L'Organo di Revisione vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa.

L'Organo di Revisione inoltre il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo Statuto dell'attività della Fondazione.

L'Organo di Revisione resta in carica 3 anni e può essere riconfermato.

L'Organo di Revisione partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

#### ART. 18 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La proposta di bilancio consuntivo è approvata dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta all'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione, ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, da una nota integrativa e da una relazione qualitativa e quantitativa sui programmi di attività, sulla conservazione del patrimonio e sul perseguimento delle finalità indicate nel presente Statuto.

La proposta di bilancio consuntivo deve essere trasmessa dal Consiglio di Amministrazione a tutti i membri dell'Assemblea, accompagnata dalla relazione sull'andamento della gestione sociale predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dalla Relazione del Organo di Revisione, almeno trenta giorni prima della adunanza dell'Assemblea che deve approvarli.

#### ART. 19 DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento perseguano le medesime finalità.

#### ART. 20 DURATA ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

La Fondazione si estingue, per le cause previste dal codice civile, su proposta dell'Assemblea assunta con il voto favorevole dei quattro quinti dei propri membri e comunque con il voto favorevole del Comune di Bologna e degli altri Fondatori.

In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno devoluti, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sentito l'Organo di Revisione, a Enti, Fondazioni o Associazioni che abbiano finalità analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione.

#### ART. 21 CONTROLLI

La Fondazione è soggetta agli ordinari controlli svolti dalle Autorità competenti, ai sensi delle norme del codice civile e delle leggi speciali, nazionali e regionali, vigenti in materia.

**ART. 22 NORME APPLICABILI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le leggi che disciplinano la materia.

F.TO: MATTEO LEPORE

F.TO: MARCO MONESI

F.TO: MIRCO DEGLI ESPOSTI

F.TO: MARIA ANTONELLA MAGNANI

F.TO: GIANPIERO CALZOLARI

F.TO: ALESSANDRO BONFIGLIOLI

F.TO: ALESSANDRO ALBERANI

F.TO: ANDREA GNUDI

F.TO: GIULIANA FIORINI teste

F.TO: FRANCESCA PICCOLI teste

F.TO: CAMILLA CHIUSOLI

IO SOTTOSCRITTA DOTT.SSA CAMILLA CHIUSOLI, NOTAIO IN GRANAROLO DELL'EMILIA, CERTIFICO  
CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO  
CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA.  
GRANAROLO DELL'EMILIA, 29 DICEMBRE 2017